CAMERA DEI DEPUTATI N. 3021-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 737)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E *AD INTERIM* DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(GUARINO)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(VITALONE)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 agosto 1993

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3021 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (atto Senato n. 737, che viene allegata.

ALLEGATO.

L'Accordo italo-uruguaiano per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato a Roma nel febbraio 1990, ha costituito la prima intesa in materia conclusa con un Paese latinoamericano, a cui hanno fatto poi seguito analoghi strumenti sottoscritti con Argentina, Bolivia e Venezuela. L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri, contemplando tra l'altro la clausola della nazione più favorita, la concessione di risarcimenti per danni o perdite, la regolamentazione delle nazionalizzazioni e degli espropri ed il libero trasferimento dei capitali, dei profitti e delle retribuzioni.

Prevede altresì (in tema di regolamento delle controversie) alcune soluzioni di compromesso che, senza intaccare la corretta impostazione giuridica dell'Accordo, tengono conto della tradizionale difficoltà dei Paesi dell'America latina ad accettare una totale rinuncia alla giurisdizione interria in favore dell'arbitrato internazionale.

Per l'Uruguay la finalizzazione dell'Accordo con l'Italia, analogo alle intese raggiunte con altri Paesi occidentali, riveste un'importanza prioritaria per attirare investimenti stranieri, che sono considerati « capitali non generatori di debito », in grado di influenzare positivamente il prodotto interno lordo, contribuendo al consolidamento della situazione economica.

Per l'Italia, l'Uruguay offre grandi possibilità in vista della raggiunta stabilità democratica, dalla libertà valutaria, del basso costo del lavoro, della moderata tassazione, dell'inflazione contenuta e delle zone franche che sono in via di costituzione. La finalizzazione di un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti costituisce pertanto un necessario fattore di sicurezza, che si aggiunge alla presumibile redditività degli investimenti.

Dall'attuazione dell'Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, su base di reciprocità, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la vigente normativa interna non contiene riiisure discriminatorie nei confronti degli investitori stranieri.

Per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili ed infatti per la copertura di tali tipi di danni si provvede con legge speciale, che viene emanata in occasione del singolo evento.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*